



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 456 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 15/10/2010

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO 2010, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

L'anno DUEMILADIECI addì QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO 2010, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Monticelli, con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 30.03.2009 ha assunto il Documento di pianificazione preliminare all'elaborazione del Piano strutturale comunale (brevemente PSC), e successivamente ha avviato il procedimento per la sua approvazione, convocando per il giorno 20/04/2009 la prima seduta della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- il Comune ha concluso i lavori della Conferenza di pianificazione il 09/03/2010, e la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con atto di Giunta provinciale n. 140 del 12/03/2010;

Preso atto che:

- il Comune di Monticelli, con deliberazione del Consiglio n. 26 del 27 maggio 2010, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, il PSC, trasmettendo alla Provincia, con nota del 09 giugno 2010, prot. com.le n. 7680 (prot. prov. n. 47421 del 18 giugno 2010), la documentazione di piano per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;
- il Piano si compone degli elaborati elencati nell'allegato sub 1 al presente provvedimento;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 23 giugno 2010;

Dato atto che:

- la Provincia, in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 120 giorni decorrente dal 18/06/2010;
- in questa sede, la Provincia è inoltre tenuta ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'incidenza del PSC nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) contrassegnato con il codice IT4010018 denominato "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", svolgendo un'istruttoria in merito;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale riferite al PSC in argomento;

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato sub 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- le valutazioni svolte in istruttoria per quanto riguarda l'incidenza del PSC nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) contrassegnato con il codice IT4010018, denominato "Fiume Po da Rio

Boriacco a Bosco Ospizio”, pure riportate nell'allegato sub 2, dovranno costituire nel loro complesso prescrizioni per il Comune in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza del PSC sul SIC, il cui esito dovrà essere assunto all'interno di un provvedimento comunale da inoltrare alla Provincia ai fini dell'espressione del parere motivato relativo alla complessiva valutazione di sostenibilità del PSC;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportato nell'allegato sub 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Servizio “Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica”, e dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” dalla Dirigente del Servizio Dott.ssa Adalgisa Torselli, in ordine alla regolarità tecnica della predetta proposta di deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile come da conforme attestazione resa contestualmente ai pareri di regolarità tecnica;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente la formulazione di riserve in oggetto al Comune di Monticelli per le successive determinazioni di competenza;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. n. 42/2004;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo

della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante “Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)”;
- la circolare regionale “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

★

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare al PSC del Comune di Monticelli d'Ongina, adottato con atto del Consiglio comunale n. 26 del 27 maggio 2010, le riserve riportate nell'allegato sub 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
2. di dare atto che, in merito all'incidenza del PSC nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) contrassegnato con il codice IT4010018, denominato "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", le riserve, pure riportate nell'allegato sub 2, dovranno costituire nel loro complesso prescrizioni in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza di competenza comunale;
3. di richiedere al Comune di Monticelli di adeguare il PSC alle riserve di cui al precedente punto 1., ovvero di esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 32, comma 8, della L.R. n. 20/2000;
4. di invitare il Comune di Monticelli a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi del PSC controdedotto che evidenzi le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
5. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Monticelli per gli adempimenti di competenza;
6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

CARMELO FONTANA



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 574/2010 del Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO 2010, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 13/10/2010

Sottoscritto dal Dirigente

(TORSELLI ADALGISA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**L'Assessore Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio,
Urbanistica, Politiche per la Montagna**

PRENDE VISIONE

della proposta n. 574/2010 Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO 2010, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

Piacenza lì, 13/10/2010

**Sottoscritto per presa visione
dall' Assessore (BARBIERI PATRIZIA)
con firma digitale**

PIANO STRUTTURALE COMUNALE		
ELENCO ELABORATI (confermati, rielaborati e presentati ex novo)		
Elaborati Cartografie	sigla	scala
QUADRO CONOSCITIVO		
QC 1.1 – Relazione illustrativa	/	/
SCHEDA A – Complessi ed edifici rurali di valore storico	/	/
SCHEDA B – Complessi ed edifici rurali di valore testimoniale	/	/
SCHEDA C – Complessi ed edifici rurali di interesse tipologico ambientale	/	/
Relazione illustrativa: quadro di riferimento ambientale	/	/
Litogeologia superficiale e suoli	QC 2.1.1	1:20000
Geomorfologia e idrografia	QC 2.1.2	1:20000
Carta idrogeologica	QC 2.1.3	1:20000
Vulnerabilità idrogeologica	QC 2.1.4	1:20000
Effetti sismici attesi	QC 2.1.5	1:20000
Limitazioni d'uso del territorio	QC 2.1.6	1:20000
Microzonizzazione sismica	QC 2.1.7	1:5000
Uso reale del suolo e assetto vegetazionale	QC 2.2.1	1:10000
Unità di paesaggio	QC 2.2.2	1:10000
Aree di valore naturale e ambientale	QC 2.2.3	1:10000
Assetto vegetazionale: confronto tra PSC e PTCP vigente	QC 2.2.4	1:10000
Elementi di rilievo storico	QC 2.3.1	1:10000
Datazione edifici centro storico	QC 2.3.2	1:2000
Tessuti urbani	QC 2.4	1:5000
Vincoli	QC 2.5.1	1:10000
Pianificazione sovraordinata	QC 2.5.2	1:10000
Mobilità	QC 2.6.1	1:10000
Rete elettrica	QC 2.6.2	1:10000
Acquedotto, fognature, gasdotto, metanodotto	QC 2.6.3	1:10000
Uso del suolo capoluogo	QC 2.7.1	1:5000
Uso del suolo frazioni	QC 2.7.2	1:5000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE		
Relazione	PSC1	/
Indirizzi normativi	PSC2	/
Elaborati Cartografici	PSC3	/
Territorio urbanizzato, territorio urbanizzabile, territorio rurale	PSC3.1	Non indicata
Progetto	PSC3.2	Non indicata
Tutele storiche ed ambientali	PSC3.3	1:10000
Tutele antropiche ed infrastrutturali	PSC3.4	1:10000
Condizionamenti della pianificazione sovraordinata	PSC3.5	1:10000
Tessuti urbani – indirizzi per il RUE	PSC3.6	1:5000
Territorio rurale – carta della macroclassificazione	PSC3.7	Non indicata
Assetto vegetazionale	PSC3.8	Non indicata
Rete ecologica	PSC3.9	1:10000
VALSAT/VAS		
VALSAT Rapporto Ambientale	/	/
Sensibilità ambientale residenziale	O1	1:20000
Sensibilità ambientale produttivo	O2	1:20000
VALSAT Sintesi non tecnica	/	/
Studio d'incidenza	/	/

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Fasce fluviali	Nella parte conoscitiva e in quella strutturale del PSC l'individuazione delle fasce fluviali non è conforme a quella dei piani sovraordinati PTCP vigente e PAI. Si rileva, in particolare, che in tutte le rappresentazioni manca la “fascia C”, presente invece su tutto il territorio comunale, e che in alcune tavole vengono individuate “fasce di integrazione fluviale”, non previste dal PTCP vigente né su quei tratti né su nessun altro tratto del territorio comunale. Si ricorda, in merito a quest'ultima problematica, che il Comune avrebbe anche potuto individuare fasce aggiuntive rispetto a quelle del PTCP vigente, da definirsi come “fasce di tutela di rilevanza locale” (rif. art. 14 delle Norme PTCP vigente), presentando però tale scelta in Conferenza di Pianificazione e comunque assumendola nel piano adottato, in quanto elemento sostanziale del progetto. In questa fase del procedimento, le necessarie garanzie di pubblicità potrebbero essere assicurate solo da una nuova adozione e pubblicazione. In conclusione, occorre che il Comune provveda alle dovute correzioni e integrazioni cartografiche, secondo l'esatto assetto rappresentato nei piani sovraordinati, e ad esso faccia corrispondere la disciplina normativa derivata dagli stessi piani.
Compatibilità geologico-ambientale dei nuovi insediamenti in progetto	Le conclusioni delle analisi di fattibilità geologica condotte in sede di Quadro conoscitivo non sono state tradotte nel sistema cartografico-normativo del PSC in progetto, né a livello territoriale complessivo né attraverso le schede d'ambito allegate all'elaborato PSC2. Occorre invece che il PSC, a partire dagli esiti delle valutazioni geologico-ambientali, stabilisca le disposizioni da assumere quali pre-condizioni di compatibilità delle possibili trasformazioni territoriali, nonché quali principali condizionamenti delle modalità attuative degli interventi, salvo quanto definibile in sede di pianificazione operativa e attuativa.
Verifica del rischio sismico	Il PSC deve comprendere una tavola del rischio sismico per rappresentare i contenuti di carattere prescrittivo concernenti in particolar modo i livelli di approfondimento di cui alla direttiva DAL n. 112/, sulla base della Tavola A4 del PTCP vigente e delle analisi di dettaglio condotte nell'ambito del Quadro Conoscitivo del PSC. La normativa deve specificare i contenuti e i termini di prescrittività dei livelli di approfondimento, in coerenza con quanto stabilito dal PTCP vigente in attuazione della direttiva sopra citata (art. 33 delle Norme PTCP vigente).
Rischio idraulico	Preso atto che i territori urbanizzabili del progetto di piano (tavola PSC3.2) ricadono nella “fascia C” e posto che le trasformazioni territoriali in tali settori sono ammissibili subordinatamente a valutazione del rischio idraulico, occorre che il Comune espleti tale studio del rischio e ne assuma le risultanze, in termini cartografici e normativi, come previsto dal PTCP vigente (art. 10 commi 10 e 11 delle Norme). Le attività di analisi dovranno tener conto delle considerazioni sulle dinamiche idrauliche del territorio illustrate, seppure in modo frammentario, nella documentazione di piano (pag. 138 e segg. dell'elaborato QC1.2, pagg. 96 e segg. e 194 e segg. dell'elaborato QC 1.1,...).
Rappresentazione cartografica	Per una immediata valutazione degli elementi rappresentati nei vari elaborati grafici, si ritiene opportuno richiamare in legenda il relativo articolo di norma di PSC.
	Occorre che i vari elaborati di piano siano fra loro coerenti: nei contenuti, nelle definizioni, nelle rappresentazioni grafiche, ecc. E' pertanto necessario rivedere le tavole al fine di evitare la presenza di errori materiali o di rappresentazione.
	È necessario che le definizioni degli elementi citati, analizzati, valutati, rappresentati, siano coerenti con quelle date dalla L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009.
	Per una migliore lettura del territorio allo scopo di avallare le scelte pianificatorie, sarebbe opportuno predisporre di una base topografica aggiornata (es. Ortofoto 2008), così come disposto dall'art. A-27, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, soprattutto nei suoi elementi essenziali, in particolare: edificato residenziale e produttivo (es. San Nazzaro) e viabilità.
Oggetti non trattati	Sulla base di idonee valutazioni è possibile procedere all'individuazione cartografica degli <u>areali nei quali introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo d'impianto di gestione dei rifiuti</u> , (Norme di PPGR e art. 50, comma 2, 3 e 4 del PTCP vigente), prevedendone anche la disciplina normativa.

Accordi territoriali	Relativamente al Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) N.2 “S.Nazzaro-Caorso” si richiama il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 85 “Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale” del PTCP vigente ed in particolare dei commi 4 e 5 che dispongono che l’attuazione e lo sviluppo dei PPST vengono definiti attraverso un accordo territoriale, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 15 della L.R. n. 20/2000 e all’Art. 114 del medesimo Piano provinciale, fra la Provincia e i Comuni nel cui territorio il Polo ricade”. Tale accordo i cui contenuti saranno definiti sulla base di quanto disposto dal citato comma 4 e dal comma 3 dell’art.86, dovrà essere sottoscritto prima dell’approvazione del PSC. Si richiama infine il comma 8 che dispone che nelle aree di nuova previsione e non ancora attuate dei PPST alla data di adozione del PTCP vigente deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di aree ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all’art. A-14 della L.R. n. 20/2000 e all’Art. 88 dello stesso Piano provinciale e che nelle aree già insediate deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA di cui al medesimo Art. 88. Si modifichino pertanto gli elaborati “P.S.C. – Relazione illustrativa” e “P.S.C. – Indirizzi normativi”, sulla base delle suddette disposizioni.
	Sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina il PTCP vigente individua altresì un Nuovo Polo Funzionale (porto fluviale) da attuarsi attraverso la definizione di un accordo territoriale, secondo quanto stabilito dall’art.91del PTCP vigente .
	Sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina il PTCP vigente individua un Polo Produttivo Consolidato (PPC) per il quale il PTCP consente limitati ampliamenti che dovranno comunque essere pianificati sulla base dei contenuti delle specifiche schede descrittive di cui all’allegato N7 al PTCP stesso.
Le NTA	Si ritiene opportuno ridefinire l'impostazione strutturale delle presenti norme, in quanto in alcune parti vi si ravvisa una struttura più simile ad una relazione illustrativa (es. descrizioni e trattazioni come quelle degli artt.31 pag.63, art. 42 pag. 76), fatta di paragrafi e sottoparagrafi.
	Occorre prestare attenzione alla numerazione degli articoli normativi e dei commi talora errati.
	Tenendo in considerazione che nel presente elaborato è stata inserita una norma per la “Tutela della qualità dell'aria”; si ritiene opportuno prevedere ulteriori articoli che perseguano gli obiettivi per una trasformazione sostenibile del territorio, quali: l'inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico (artt. 69, 70 e 71 del PTCP vigente).
Formati di scambio dati cartografici	Tutte le tavole di piano è necessario siano dotate di base topografica (CTR) al fine di favorirne la lettura e la comprensione. È necessario che il Comune provveda ad una raccolta dei dati cartografici, rispondente ai criteri di organizzazione e ai formati di scambio previsti dalla disciplina vigente (art.A-27 della L.R. n.20/2000) e relative direttive d’attuazione (delib. C.R. n.484/2003, ecc.) In particolare, come base topografica deve essere utilizzata la Carta Tecnica Regionale raster in scala 1:5.000 (CTR) o suoi derivati (es. CTR10 e CTR25), georeferenzata secondo i sistemi cartografici di riferimento standard: Gauss-Boaga, UTM-ED’50 e UTM-ED’50* (=UTM-ED’50 del fuso 32 con meno 4.000.000 di metri alle coordinate Nord), tenendo presente che le basi cartografiche comunali e catastali a maggiore o uguale scala (1:1.000, 1:2.000 e 1:5.000) devono comunque essere congruenti con la CTR5. Il formato previsto per la cartografia digitale è: • per i formati raster: TIFF • per i formati vettoriali: SHAPE (o DXF sotto certe condizioni) La direttiva regionale sopra citata fornisce anche un’utile indicazione circa il set di strati cartografici vettoriali fondamentali del PSC, elaborato sulla base dei “contenuti della pianificazione” costituenti l’allegato della LR20/00. A tale proposito, si segnala l’emanazione regionale di un modello tecnico, assunto con D.D. n.2172/2006, in attuazione della delib. C.R. 484/2003, da considerare quale opportuno riferimento per la costruzione dei dati.
Carta unica del territorio	Affinché la pianificazione urbanistica comunale possa assumere valore di “Carta unica del territorio” deve recepire e coordinare integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1 dell’art. 19 della L.R. 20/00 e dare atto nella delibera di approvazione del completo recepimento, motivando l’eventuale recepimento parziale. Dell’approvazione della carta unica del territorio è necessario darne informazione anche attraverso lo sportello unico delle attività produttive di cui al DPR n. 447/98.
Adeguamento al PTCP vigente	Premesso che il riferimento al quadro conoscitivo del PTCP vigente è imprescindibile, perché, come evidenziato dalle recenti modifiche alla L.R. 20/2000 (rif. art. 4 comma 2-bis), il PSC deve recepire il quadro provinciale e procedere alle sole integrazioni e articolazioni indispensabili per la definizione delle previsioni di piano, si chiede di evidenziare come si sia tenuto conto del PTCP e le motivazioni degli eventuali scostamenti.
	Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizione contenute nelle norme del PTCP vigente, il Comune è tenuto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizione del piano provinciale entro tre anni dall’entrata in vigore del citato piano.

Coerenza interna degli strumenti urbanistici	Risulta in generale necessario rendere coerenti QC e progetto di Piano (Relazione, Cartografia e Norme) in considerazione delle integrazioni da effettuarsi sulla base delle riserve formulate
Valutazione ambientale	Nel caso in cui futuro il POC vada a disciplinare integralmente gli interventi di tutela, di valorizzazione, d'organizzazione e trasformazione del territorio (ai sensi dell'art. 30 della LR 20/00, valutandone compiutamente gli effetti ambientali ai sensi dell'articolo 5 della già citata legge regionale), la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprimerà sulla compatibilità ambientale del piano operativo, potrà stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione ambientale.

QUADRO CONOSCITIVO	RISERVE
Relazione Quadro Conoscitivo – QC	1. Manca una descrizione delle indagini eseguite e/o raccolte per la caratterizzazione stratigrafica e idrogeologica del sottosuolo, necessaria per formare la base conoscitiva di eventuale successivo completamento.
	2. Non risulta evidenziato se (e dove e di che tipo) siano state fatte sul territorio indagini strumentali per l'acquisizione dei parametri sismici caratteristici del territorio, in particolare per la misurazione della velocità di propagazione delle onde S funzionale alla microzonazione sismica e alla stima del rischio di liquefazione, come previsto dalla direttiva DAL n. 112/ per il II livello di approfondimento in sede di PSC. Si esclude infatti che il PSC utilizzi solamente dati di letteratura o valori stimati, senza un rilievo quantitativo, seppure a campione.
	3. Molti dei temi trattati nel documento in oggetto (es. rete idrica naturale e artificiale, suolo, clima, risorse idriche, ecc.) si sovrappongono a quelli contenuti nell'elaborato QC 1.2 e compaiono talvolta in sezioni diverse del medesimo elaborato, risultando in alcuni casi corredati da immagini descrittive tra loro incoerenti. Si riterrebbe pertanto opportuna una migliore organizzazione della documentazione descrittiva.
	4. Il QC del PSC deve documentare le caratteristiche degli edifici aventi tipologia originaria abitativa, quindi anche quelli privi di pregio storico-architettonico e testimoniale. È pertanto necessario completare il censimento dei fabbricati inseriti nel territorio rurale, ai sensi dell'art. 62, comma 3 del PTCP vigente, applicando la procedura individuata nel QC del medesimo strumento urbanistico provinciale. Occorre verificare quali edifici risultano ancora funzionali all'attività agricola.
	5. Il QC non ha fornito alcuna indicazione per quanto concerne il settore commerciale; è pertanto necessario integrare il presente elaborato. Sulla base di quanto disposto dalla normativa di settore sul commercio al dettaglio (D. Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di indirizzo C.R. n.1253/1999 e C.R. n.1410/2000), il QC effettua l'analisi della rete distributiva esistente, ossia illustra l'assetto delle strutture di vendita presenti sul territorio (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascuna media, medio-piccola e medio-grande struttura di vendita, di localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale approvati), evidenziando le modifiche che la rete distributiva commerciale esistente ha subito rispetto alle rilevazioni effettuate nell'ambito della Conferenza Provinciale dei Servizi del 2000, a quelle effettuate in fase di elaborazione della variante al PTCP approvata nel 2004 e di elaborazione del PTCP 2007. Si ritiene che tale analisi debba essere completata con il raffronto dei dati comunali con quelli relativi all'Ambito Territoriale Sovracomunale a cui appartiene il comune di Monticelli d'Ongina e con quelle provinciali; la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e d'Ambito (popolazione residente e gravitante, tendenze socio-demografiche, efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, previsioni del PRG vigente,...)
	6. Non si evince all'interno del QC l'analisi del Sistema del territorio rurale, secondo quanto stabilito dall'art. A-21 della L.R. 20/2000, condotta attraverso il censimento completo del patrimonio edilizio rurale esistente, valutandone lo stato di fatto degli edifici, le eventuali situazioni d'abbandono dei terreni a causa della pressione insediativa, la presenza di valori paesaggistici. Attualmente sono state predisposte delle schede (schede A, schede B, schede C), le quali tuttavia non esplicitano se gli edifici censiti sono funzionali o meno all'attività agricola; ciò allo scopo di poter predisporre nel RUE la disciplina specifica.
	7. Il QC non ha fornito alcuna indicazione in merito alla previsione relativa al porto fluviale; contenuta nel PTCP vigente ed approvato: è pertanto necessario integrare il presente elaborato.
	8. Non si evince all'interno del presente elaborato alcun riferimento al sistema idroviario. Occorre pertanto integrare il documento in oggetto in modo tale da verificare quali programmi ed interventi siano necessari per il miglioramento della fruizione della via d'acqua.
	9. Paragrafo 0: l'elenco degli elaborati indicato alle pagg. 4-5 deve risultare coerente con la documentazione presentata.
	10. Paragrafo 1.1: non risulta chiara l'elaborazione dei dati che ha portato lo scenario demografico tendenziale a stimare, per il comune di Monticelli d'Ongina, una popolazione complessiva di 5800 abitanti.
	11. Paragrafo 1.3: nella tavola 2.3.1 "Elementi di rilievo storico" sono state rappresentate la viabilità storica e la struttura centuriata che non trovano corrispondenza all'interno della Relazione Illustrativa. Occorre pertanto inserire tale argomento all'interno del sopra citato elaborato.
	12. Per quanto riguarda il paragrafo 1.3 "sistema storico" occorre individuare nelle aree urbane, i parchi ed i giardini che rivestono un interesse storico-architettonico, così come disposto dall'art. 9, comma 3 del PTCP vigente. È pertanto necessario approfondire tale argomento nell'elaborato in oggetto.

	13. Paragrafo 1.3: per quanto concerne le <u>zone d'interesse archeologico</u> individuate dal Comune, occorre inserire nel paragrafo 1.3 "Il sistema storico", le argomentazioni che hanno portato all'individuazione di tali aree, così come previsto dall'art. 22, comma 2 del PTCP vigente .
	14. Paragrafo 1.4: non sono state fornite indicazioni in merito alle parti urbane che necessitano di <u>riqualificazione</u> indicando eventuali progetti di recupero e riqualificazione già attuati o da attuare. Il tema è invece stato inserito negli elaborati di PSC.
	15. Paragrafo 1.4: il PSC, ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 delle Norme del PTCP vigente , deve stabilire il fabbisogno complessivo di <u>alloggi di edilizia residenziale sociale</u> , tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, nell'osservanza della quota del 25% (percentuale minima) delle nuove aree di trasformazione (aggiuntive rispetto al residuo non attuato previsto in PRG), considerando che quote significative di edilizia sociale dovranno essere previste nell'ambito del recupero edilizio dei tessuti storici consolidati. Il QC nel paragrafo 1.4 "Il sistema dei territori urbanizzati", deve pertanto analizzare il fabbisogno attraverso specifiche ed adeguate analisi attraverso le quali con specifica giustificazione è possibile derogare alla quota del 25% stabilita dal PTCP vigente e alle altre disposizioni di cui al comma 2 dell'art.78 delle Norme dello stesso Piano provinciale.
	16. Paragrafo 1.4.3: per quanto concerne il paragrafo 1.4.3 " <u>I tessuti produttivi</u> " o meglio "Ambiti specializzati per insediamenti produttivi" si evidenzia quanto segue: non sono stati esplicitati i criteri e i parametri con i quali sono state selezionate le aree produttive analizzate; occorre definire le parti del territorio caratterizzate da una concentrazione di attività produttive o da una elevata specializzazione funzionale con forte attrattività di persone e merci, valutando gli ambiti territoriali interessati da effetti sociali, ambientali ed infrastrutturali connessi a tali concentrazioni; è altresì necessario svolgere una descrizione complessiva degli assetti di ciascun ambito individuato con le caratteristiche fisico-morfologiche, le condizioni di accessibilità, le dotazioni, le caratteristiche produttive e le previsioni di crescita degli ambiti individuati, anche al fine di individuare carenze e opportunità con una descrizione sistematica delle loro caratteristiche produttive e le previsioni di crescita, anche al fine di individuare carenze e opportunità e poter selezionare quelle che sia più opportuno consolidare nella loro consistenza attuale o prevista dai PRG e quelle che hanno maggiori potenzialità espansive per rispondere alla domanda insediativa futura. Infatti, nel territorio comunale di Monticelli d'Ongina il PTCP vigente prevede la presenza di un polo funzionale (porto fluviale) e di un polo produttivo di sviluppo territoriale; trattandosi di funzioni ad elevata specializzazione funzionale che produrranno effetti importanti sul territorio è di fondamentale importanza esplicitare nella Relazione Illustrativa del QC le tematiche sopracitate al fine di poter individuare idonee politiche pianificatorie coerenti con l'assetto territoriale e relative azioni di tutela e valorizzazione.
	17. Paragrafo 1.5: il documento propone un bilancio quantitativo dei servizi per la verifica del raggiungimento delle quote di <u>dotazioni minime di attrezzature pubbliche e spazi collettivi</u> riferito esclusivamente alla popolazione residente, mentre deve tenere in considerazione anche la popolazione che gravita nel Comune, di quella futura in base agli scenari demografici ed il livello di funzionalità e di accessibilità, così come disposto dall'art. A-24 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 06/2009.
	18. Paragrafo 1.5: si ritiene necessario integrare il paragrafo, con un'analisi di tutte le tipologie di servizi pubblici e privati presenti sul territorio comunale; ciò anche in riferimento alle tipologie di servizi indicate nell'Allegato C1.1 al QC del PTCP vigente .
	19. Paragrafo 1.6: dalla documentazione prodotta non si evince la verifica sulle dotazioni ecologiche ambientali, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal comma 3 dell'art. 72 del PTCP vigente; in particolare è necessario riportare la realizzazione dei nuovi insediamenti alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, nonché ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilabili.
	20. Paragrafo 1.6.1: la Relazione deve contenere ed analizzare la rete ciclopedonale comunale esistente ed inserire i collegamenti ciclabili a carattere provinciale.
	21. Paragrafo 1.6.2: deve essere indicato il flusso di passeggeri sulle varie linee e i punti di raccolta, come da PTCP vigente.
	22. Paragrafo 1.9: risulta opportuno inserire l'elenco corretto dei corsi d'acqua pubblici tutelati ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004, nella Relazione di QC.
	23. Paragrafo 1.9: a pag. 218 si riportano le " <u>fasce d'integrazione fluviale</u> ", benché il territorio comunale ne sia completamente sprovvisto.
QC 2.1.1 - Litogeologia superficiale e suoli	24. Non risultano assunte le informazioni contenute nella Tav. B1.e del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente, necessarie per completare la caratterizzazione pedologica del territorio.

	25. Le indicazioni relative alle unità geologiche presenti nel territorio presentano alcune imperfezioni che si ritiene necessario correggere. Si tratta in particolare della scorrettezza delle definizioni delle unità riportate in legenda (i termini corretti sono: "Sistema emiliano-romagnolo superiore" e "Subsistema di Ravenna"), dell'assenza dell'Unità di Modena (classificazione di maggiore dettaglio della formazione costituente il substrato geologico comunale, come da Tav. B1.a del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente) e dalla mancata indicazione delle sigle di codifica regionale in uso (AES-AES8-AES8a) con le relative descrizioni (come da Allegato B1.3 del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente).
QC 2.1.2 - Geomorfologia e idrografia	26. Occorre individuare e distinguere chiaramente in cartografia il tracciato dell'alveo attivo nel 2003 e nel 1978 indicati in legenda.
	27. Occorre individuare chiaramente in cartografia il tracciato riferibile all'argine AIPO indicato in legenda.
QC 2.1.4 - Vulnerabilità idrogeologica	28. In legenda devono essere riportate le indicazioni relative ai punti di controllo della copertura e della soggiacenza presenti in cartografia.
	29. In legenda e in parte anche in cartografia occorre perfezionare il graficismo relativo ai pozzi a servizio acquedottistico che presenta incomprensibili linee di contorno.
QC 2.1.5 - Effetti sismici attesi	30. Nell'ambito del Quadro Conoscitivo sarebbe preferibile indicare solamente la tipologia di pericolosità sismica locale e gli effetti attesi, come da Tav. B1.c del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente. I livelli di approfondimento costituiscono infatti un'indicazione prescrittiva del Piano, che il PSC dovrebbe assumere in coerenza con l'impostazione della Tav. A4 provinciale (si vedano osservazioni di carattere generale).
QC 2.1.6 - Limitazioni d'uso di carattere geologico-ambientale	31. Occorre correggere la rappresentazione cartografica delle fasce fluviali per renderla aderente a quella del PTCP vigente, rispetto alla quale sono state rilevate diverse difformità (si vedano osservazioni di carattere generale).
	32. In legenda occorre riportare anche le definizioni delle fasce fluviali e non solo delle zone interne, anche perché queste ultime non contengono l'informazione primaria relativa al tipo di pericolosità idraulica.
	33. Circa il giudizio sulla potenzialità edificatoria indicato in legenda, si ritiene opportuno indicare per tutte le classi una breve sintesi sulle motivazioni che lo hanno indotto (es. pericolosità idraulica, idrogeologica, sismica, ecc., anche in associazione), come è stato fatto nel caso della classe "edificabilità con modeste limitazioni".
QC 2.1.7 - Microzonizzazione sismica	34. Le schede di cui si compone la cartografia devono comprendere tutte le aree urbanizzate, urbanizzabili e infrastrutturali in progetto del PSC. Al momento tale condizione non è verificata.
	35. Con riferimento alla "Macrozona IV", non risulta calcolato né il fattore di amplificazione (II livello di approfondimento) né condotto l'ulteriore approfondimento (III livello), necessari nel caso in cui su di essa ricadano aree urbanizzate/urbanizzabili oppure reti infrastrutturali. Si evidenzia, a tale proposito, che solo le analisi di III livello sono rinviabili al POC, nel qual caso occorre tuttavia assumere nel piano tale indicazione (art. 33 delle Norme PTCP vigente, in attuazione della direttiva D.A.L. n. 112/).
	36. Dal momento che la tavola rappresenta anche i livelli di approfondimento, occorre dare opportuna evidenziazione (nei modi che si riterranno più opportuni) alla Tav. A4 del PTCP vigente, che deve costituire la cartografia di riferimento del PSC (art. 33 delle Norme PTCP vigente).
	37. La cartografia dei livelli di approfondimento deve far parte, in associazione con le opportune disposizioni normative, degli elementi costitutivi del PSC (si vedano osservazioni di carattere generale).
QC 2.2.3 - Aree di valore naturale e ambientale	38. Poiché con riferimento all'art. A-17 della LR 20/2000 i rimboschimenti recenti rientrano tra le aree di valore naturale ed ambientale, si segnala la necessità di evidenziare i "boschi permanenti" realizzati con finanziamenti CE (Reg. CE n. 2080 e SET ASIDE), presenti ad Isola Serafini e accertabili presso gli uffici provinciali competenti.
QC 2.3.1 - Elementi di rilievo storico	39. Occorre correggere ed integrare la numerazione dei complessi ed emergenze architettoniche rilevanti.
	40. Occorre integrare la presente tavola con le <i>zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane</i> .
	41. Per quanto concerne il <i>sistema insediativo storico</i> del territorio rurale, non è chiaro se siano stati analizzati gli spazi ineditati pertinentziali, così come disposto dall'art. A-8, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, in quanto tali elementi non si evincono né dall'elaborato Schede A né dalla tavola in esame.
	42. Occorre rivedere i tracciati della <i>viabilità storica</i> inserendovi quelli individuati dal PTCP vigente (Tav. A1.3).

	43. Il piano, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del PTCP vigente , deve individuare tutte le ulteriori segnalazioni di siti definiti “ <i>zone d'interesse archeologico</i> ”, provvedendo alla definizione della perimetrazione e della relativa disciplina di tutela. Occorre pertanto inserire i siti mancanti individuati nella tavola C1.f e allegato C1.3 al QC del PTCP vigente .
	44. Risulta mancante un brevissimo tratto di struttura centuriata in prossimità della rete autostradale, come riportato dalla tavola A1.3 del PTCP vigente .
	45. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del PTCP vigente , risulta necessario individuare nelle aree urbane, i parchi ed i giardini che rivestono un interesse storico- architettonico.
	46. L'idrografia storica, rappresentata nella tavola, non è stata successivamente descritta nella presente relazione illustrativa.
	47. E' necessario che il PSC individui, nella presente tavola, le “ <i>Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale</i> ” elencati nell'allegato N3 e riportati nelle tavole A1.3 del PTCP vigente .
QC2.3.2 - Datazione edifici centro storico	48. Da una prima verifica condotta attraverso il sito dell'Archivio di Stato, si è riscontrato che alcuni edifici datati 1900 sono in realtà già presenti ai primi del 1800, ed un edificio datato 1700 compare solamente nelle mappe del 1905. Si ritiene che una corretta datazione degli immobili risulti fondamentale nell'applicazione delle norme del RUE.
QC 2.5.1 - Vincoli	49. Occorre sanare alcune incongruenze e imperfezioni grafiche presenti in legenda e in cartografia, quali ad esempio: il graficismo rosso compatto delle aree archeologiche copre gli altri tematismi; il rigato obliquo giallo presente in cartografia all'interno dei centri abitati non è presente in legenda; una linea carminio, forse relativa alla viabilità, è presente solo in cartografia e non in legenda; la fascia di rispetto delle reti elettriche aeree, individuate con linea azzurra, non è rappresentata in legenda e talvolta manca anche in cartografia; un tipo di simbolo puntuale a setti neri e bianchi è presente in cartografia ma non in legenda (la tavola QC 2.6.3 lo indica come depuratore ma nella presente tavola non tutte le aree di rispetto attribuite alla presenza del depuratore riportano questo simbolo); dei depuratori manca l'identificativo puntuale (in legenda e in cartografia) e il rigato obliquo che contraddistingue la presumibile area di rispetto, di cui in legenda non si fa cenno, presenta diversi gradi di raffittimento e diverse geometrie, peraltro in assenza di riferimenti in legenda che rinvino alla disciplina delle aree di rispetto, presenti in altri casi in legenda e comunque opportuni per risolvere il livello di imprecisione dei graficismi o eventuali errori grafici; un tipo di simbolo puntuale rosso cerchiato è presente in cartografia ma non in legenda; dei pozzi manca l'identificativo puntuale e l'individuazione della zona di tutela assoluta (prevista dall'art. 94 citato in legenda), inoltre il graficismo utilizzato per la fascia di rispetto è irregolare e può dare adito a dubbi interpretativi, visto che in legenda manca la descrizione delle distanze di rispetto, presente in altri casi in legenda e comunque opportuna per risolvere il livello di imprecisione dei graficismi o eventuali errori grafici.
	50. Non è chiara la differenza fra “ <i>linee 15 KV e relative fasce di rispetto aeree</i> ” e “ <i>linee 15 KV in cavo aereo</i> ”.
	51. Nella tavola S non è stato indicato il perimetro del <i>centro abitato</i> .
	52. Fra le aree soggette a vincolo paesaggistico occorre riportare i <i>territori coperti da foreste e da boschi</i> (art. 142, comma 1, lettera g) ed evidenziate nella tavola D3.a del QC al PTCP vigente .
	53. È necessario evidenziare le aree d'interesse paesaggistico escluse dall'applicazione della disciplina del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
	54. Il ramo ferroviario di collegamento al polo logistico di San Nazzaro non è ancora attivo, è pertanto necessario individuarlo con un graficismo diverso dalla linea esistente operante sul territorio.
	55. Il PTCP vigente classifica l'area archeologica in prossimità della “ <i>Secca</i> ” come “ <i>complesso archeologico</i> ”, e non come “ <i>area di accertata e rilevante consistenza archeologica</i> ”. Occorre pertanto procedere classificazione dell'area ed all'aggiornamento della legenda.
	56. Occorre individuare la fascia dei 150 m del Colatore La Valle a partire dal confine comunale fino all'intersezione con il Cavo Fontana Bassa, così come indicato nella tavola D3a del QC del PTCP vigente.
	57. La simbologia adottata per individuare i “ <i>Progetti di tutela, recupero, valorizzazione</i> ” risulta poco visibile sulla tavola di piano.
QC 2.5.2 - Pianificazione sovraordinata	58. L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.

	59. Non è stata esplicitata la rappresentazione grafica della “zona di tutela della nuova conca di navigazione”.
	60. Relativamente al tema delle fasce fluviali, la tavola deve essere conforme al PTCP vigente e al PAI, sia in cartografia che nelle definizioni di legenda (si vedano osservazioni di carattere generale). Conseguentemente, devono essere resi coerenti gli elaborati illustrativi corrispondenti. Si rileva in particolare che: a cartografia comunale presenta diverse difformità con quelle della pianificazione sovraordinata (mancanza della Fascia C di PAI/PTCP vigente e relative Zone interne, presenza delle fasce di integrazione dell'ambito fluviale, ecc.); a descrizione delle zone fluviali contiene alcuni contenuti essenziali riferibili ad una disciplina di tutela che potrebbero porre problemi interpretativi; a descrizione delle fasce fluviali del PAI non è conforme a quella originale; i riferimenti normativi del PAI risultano imprecisi; i riferimenti normativi del PTCP vigente risalgono allo strumento approvato nel 2000 e non alla versione attualmente vigente.
QC 2.6.1 - Mobilità	61. L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il centro abitato come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.
	62. Si ritiene necessario individuare sulla presente tavola, mediante un idoneo simbolo grafico, la delimitazione dei centri abitati al fine di individuare l'esatta collocazione delle fasce di rispetto stradale.
	63. Sulla presente tavola non si sono evidenziati gli approdi e attracchi fluviali esistenti, così come riportati nella tavola I1.1 del PTCP vigente .
	64. Il ramo ferroviario di collegamento al polo logistico di San Nazzaro non è ancora realizzato, è pertanto necessario individuarlo con un graficismo diverso dalla linea esistente operante sul territorio.
	65. Nella rappresentazione grafica si è inteso riportare anche la viabilità urbana di quartiere, di cui non si ritrova il corrispondente graficismo in legenda.
	66. Sulla presente tavola non è stata messa in evidenza la rete delle piste ciclabili esistenti, anche in riferimento a quanto osservato per quanto riguarda il paragrafo 1.6.1.
QC 2.6.2 - Rete elettrica	67. L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.
	68. Non è chiara la differenza fra “ <i>linee 15 KV e relative fasce di rispetto aeree</i> ” e “ <i>linee 15 KV in cavo aereo</i> ”.
QC 2.6.3 - Acquedotto, fognature, gasdotto, metanodotto	69. L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.
	70. Occorre sistemare alcune incongruenze presenti in cartografia e in legenda. Si segnala a titolo di esempio che la cartografia individua un'area colorata di blu che non è indicata in legenda.
	71. In legenda si suggerisce di sostituire l'indicazione “sollevamento” con “impianto di sollevamento”.
QC 2.7.1 - Uso del suolo - capoluogo	72. Si ritiene opportuno modificare il titolo della tavola, che non appare appropriato rispetto ai contenuti rappresentati e che risulta troppo simile al titolo della Tav. QC 2.2.1.
QC 2.7.2 - Uso del suolo – centri frazionali	73. Si ritiene opportuno modificare il titolo della tavola, che non appare appropriato rispetto ai contenuti rappresentati e che risulta troppo simile al titolo della Tav. QC 2.2.1.
Schede A - Complessi ed edifici rurali di valore storico	74. Le schede in esame non sono sufficientemente rappresentative dello stato di fatto; si ritiene necessario inserire degli estratti cartografici che chiariscano maggiormente la tipologia edilizia, le eventuali pertinenze, le destinazioni d'uso, periodo di costruzione, ecc.
Schede B - Elementi d'interesse testimoniale	75. Le schede in esame non sono sufficientemente rappresentative dello stato di fatto; si ritiene necessario inserire degli estratti cartografici che chiariscano maggiormente la tipologia edilizia, le eventuali pertinenze, le destinazioni d'uso, periodo di costruzione, ecc.
Schede C - Edifici di interesse tipologico-ambientale	76. Le schede in esame non sono sufficientemente rappresentative dello stato di fatto; si ritiene necessario inserire degli estratti cartografici che chiariscano maggiormente la tipologia edilizia, le eventuali pertinenze, le destinazioni d'uso, periodo di costruzione, ecc.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE	RISERVE
PSC1 - Relazione illustrativa	1. ELEMENTI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE: non è trattato il tema relativo ai beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (elementi che tuttavia sono stati individuati negli elaborati cartografici PSC 3.3N e PSC 3.3S) ed alla “<i>viabilità storica</i>”;
	2. ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO: non è stato trattato il tema relativo alle “<i>zone ed elementi d'interesse archeologico</i>”, alla “<i>struttura centuriata</i>”, anch'essi individuati negli elaborati cartografici PSC 3.3 e PSC 3.5.
	3. Ai sensi della normativa vigente il PSC deve contenere: la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali -a livello sia descrittivo che cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste; la disciplina delle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi), in coerenza con i contenuti del PTCP 2007. Risulta pertanto necessario, integrare il PSC tenendo conto degli elaborati preliminari predisposti dall'Amministrazione Provinciale ai fini dell'aggiornamento del proprio PTCP (Osservatorio provinciale sul commercio).
	4. Paragrafo 1.2: le indicazioni contenute nel documento relative alla supposizione che il PSC “<i>non produce alcun effetto giuridico sui suoli, non impone vincoli e non assegna alcun diritto; si limita a recepire i cosiddetti «vincoli sovraordinati»...</i>” appaiono inesatte. Il PSC deve infatti definire la struttura del territorio, fissare i limiti delle trasformazioni territoriali e contenere la disciplina degli ambiti, attuando quanto richiesto dalla legislazione regionale e dalla pianificazione sovraordinata (rif. art. 28 della L.R. n. 20/2000). Tali contenuti sono fondanti, hanno efficacia diretta sulle trasformazioni territoriali non soggette a POC e superano l'arco temporale di valenza del POC medesimo, la cui efficacia conformativa, e quindi funzione programmatica rispetto alle ipotesi di intervento, si esaurisce in cinque anni.
	5. Paragrafo 2.2 IL SISTEMA INSEDIATIVO: non sono stati trattati gli <u>ambiti da riqualificare</u> che invece risultano disciplinati dall'art. 31 delle NTA. Il PSC non ha fissato alcun obiettivo di qualità, le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, nonché la quota massima dei carichi insediativi, così come disposto dall'art. A-11, comma 2 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009
	6. Paragrafo 2.3.5 EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE: in relazione non è stato quantificato il fabbisogno complessivo di alloggi di ERS, così come previsto dall'art. A6-bis, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. L'art. 78 del PTCP vigente fissa, per i comuni della pianura, fra cui Monticelli, nel 25% delle nuove aree di trasformazione la percentuale minima di alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale. Percentuale a cui è consentito derogare giustificandone adeguatamente le motivazioni all'interno del QC.
	7. Paragrafo 2.3 AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI: l'art.64 “Disposizioni generali per il sistema insediativo” delle Norme del PTCP 2007, al comma 2, dispone che l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo quando dal QC risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento indicativamente non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente; il contributo degli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente al soddisfacimento del fabbisogno dovrà essere, di regola non inferiore al 30%, salvo che dal QC risulti l'impossibilità di conseguire tale obiettivo. I PSC verificano il conseguimento di tale obiettivo indicando la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti urbani da riqualificare, gli ambiti per i nuovi insediamenti e per il territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente). È opportuno pertanto mettere in evidenza il dimensionamento che deriva dalle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché dagli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente.

	8. Paragrafo 2.3: l'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 8, dispone che "le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative, ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti". Sulla base delle verifiche compiute evidenziate nella ValSAT, in caso di esito negativo, devono essere individuati gli interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni; tale subordinazione dovrà essere recepita nelle schede relative agli ambiti, contenute nell'elaborato "PSC – Indirizzi Normativi"
	9. Paragrafo 2.3: non pare sufficientemente descritto e motivato, così come previsto dagli artt. 74 e 84 del PTCP vigente, il fabbisogno di aree per insediamento di nuove attività produttive. E' pertanto necessario procedere alla determinazione del fabbisogno di aree per nuove attività, per i processi di razionalizzazione ed ampliamento delle imprese esistenti, e per soddisfare le esigenze di rilocalizzazione
	10. Paragrafo 2.4.2 IL COMPARTO PREVALENTEMENTE LOGISTICO O PER ATTIVITA' AD ESSO CORRELATE: si ritiene opportuno integrare il sopra citato paragrafo evidenziando che l'attuazione del comparto logistico sarà definita attraverso accordi territoriali, così come previsto dall'art. A-16 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009 e dall'art. 85 del PTCP vigente. Inoltre il PSC recependo quanto disposto dal PTCP vigente, in sede di accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009 e dell'art. 85, comma 4, dovrà definire le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e delle dotazioni territoriali necessarie. Inoltre nella stesura dell'accordo territoriale sarà necessario che siano rispettati i contenuti della scheda descrittiva n.2 di cui all'allegato N7 del PTCP vigente .
	11. Paragrafo 2.5.1 IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': nella presente relazione non è stato esplicitato a quale categoria di strade appartenga la "<i>nuova viabilità di servizio agli insediamenti potenziali</i>". 12. Non è stato trattato in Relazione il collegamento viario fra la SP n. 25 "San Nazzaro" e la ex SS n.10 "Padana Inferiore". 13. Occorre integrare le informazioni relative al progetto della nuova conca di Isola Serafini, i quanto presenta delle ricadute anche sul territorio circostante. 14. Non si evince alcun riferimento in merito alle forme alternative del <i>sistema della mobilità (rete ciclabile, navigazione fluviale, trasporto pubblico locale)</i>. 15. Nella relazione non è stato preso in considerazione il sistema della rete ciclabile provinciale così come indicato nell'allegato alla Relazione 4 (T) che intende rispondere agli indirizzi programmatici dettati dal PTCP vigente (art. 104). 16. Si ritiene opportuno mettere in evidenza l'eventuale sistema dei parcheggi di scambio o d'interconnessione fra le diverse modalità di trasporto, così come previsto dall'art. A-5, comma 5 lettera a) della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009 17. Per quanto concerne il sistema della navigazione fluviale, è necessario che il piano si adegui a quanto previsto dall'art. 111, commi 2, 3 e 4 del PTCP vigente . In particolare i Comuni rivieraschi dovranno adeguarsi alle indicazioni di pianificazione territoriale espresse dal PTCP vigente , nella tavola I1.1. 18. Fra le indicazioni progettuali del sistema idroviario non sono stati riportati gli approdi e gli attracchi in progetto stabiliti dal PTCP vigente , nella tavola I1.1.
	19. Paragrafo 2.5.2 INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE: è necessario che il PSC stabilisca, per i diversi ambiti del territorio, la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione e le prestazioni che s'intendono garantire, così come disposto dall'art. A-23, comma 4 e 5 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
	20. Paragrafo 2.6 IL SISTEMA DEI SERVIZI: all'interno della relazione non sono state stabilite le attrezzature e spazi collettivi che s'intenderanno realizzare per ciascun ambito territoriale. Occorre pertanto provvedere alla definizione di massima delle aree più idonee alla localizzazione di tali strutture così come disposto dall'art. A-24, comma 4 e 5 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
	21. Paragrafo 2.8 TERRITORIO RURALE - AMBITI AGRICOLI PERIURBANI: è necessario integrare il presente paragrafo, in base a quanto disposto dall'art. 59, comma 3 del PTCP vigente , inserendo le motivazioni che hanno portato alla ridefinizione degli ambiti agricoli periurbani

	22. Paragrafo 2.8: in considerazione del fatto che il territorio comunale di Monticelli d'Ongina presenta terreni adibiti a coltivazioni tutelate (es. aglio piacentino bianco di cui al D.M. 06/01/1982), il PSC effettui l'individuazione, attraverso un sub-ambito, delle aree agricole di maggior pregio dedicate alla produzione agricola d'eccellenza, così come previsto dall'art.56, comma 7 del PTCP vigente .
	23. Paragrafo 2.8: le “Aree di valore naturale e ambientale” rientrano all'interno degli “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” e non costituiscono di per sé degli Ambiti.
	24. Paragrafo 2.8: non è stata fornita alcuna indicazione sulla nuova previsione di Parco lineare extraurbano inserito nella tavola PSC 3.2.
	25. Paragrafo 2.8: non si condivide l'inserimento del reticolo secondario quale elemento del territorio rurale, come risulta anche dalla tavola PSC3.2. Tali elementi sono evidentemente trasversali a diversi territori e ambiti (salvo i casi in cui siano individuate specifiche fasce di tutela da classificarsi come aree di valore naturale e ambientale in base all'art. A-17 della LR 20/2000, come attuato dall'art. 60 delle Norme del PTCP vigente2010
PSC 3.1 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale	26. La tavola deve riportare la scala di rappresentazione.
	27. La tavola deve essere dotata di base topografica a scala adeguata, al fine di favorirne la lettura e la comprensione. L'inserimento della base topografica renderà pertanto superflua la rappresentazione degli elementi che non interessano esclusivamente le tre macro aree (territorio urbanizzato, urbanizzabile, rurale).
	28. Con riferimento all'art. A-17 della LR 20/00 e all'art. 60 della NTA del PTCP vigente nella classificazione del territorio rurale occorre che gli ambiti di rilievo paesaggistico e gli ambiti di valore naturale ed ambientale (questi ultimi se e quando caratterizzati da una certa vastità e comprendenti al loro interno aree agricole), siano tra loro distinti e non sovrapposti in quanto necessitanti entrambi di una disciplina specifica.
	29. Si ritiene necessario individuare il territorio urbanizzato con un unico retino senza procedere alla suddivisione in: <i>prevalentemente residenziale, prevalentemente produttivo, prevalentemente logistico</i> .
	30. L'art. 56, comma 2 del PTCP vigente , stabilisce che non è consentita la classificazione di edifici singoli o piccoli agglomerati isolati ancorchè non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato; è pertanto necessario rivedere la perimetrazione operata.
	31. Se si intende individuare in cartografia il tracciato dei corsi d'acqua attraverso le fasce/zone fluviali che li interessano, occorre che queste siano corrette (come da pianificazione sovraordinata) e conformi a quelli rappresentati nelle altre tavole.
PSC 3.2 Progetto	32. La tavola deve riportare la scala di rappresentazione.
	33. È necessario che gli ambiti di piano siano individuati (denominati) secondo quanto disposto dall'art.28, comma 2, lettera f) della L.R.20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. Si ritiene, pertanto, necessario procedere ad una modifica integrale della legenda.
	34. Il titolo “Sistema ambientale (art. A-1 L.R. 20/2000)” dovrà essere corretto poiché non appare congruo con i temi che sottende.
	35. La tavola deve essere dotata di base topografica a scala adeguata, al fine di favorirne la lettura e la comprensione.
	36. Alcuni ambiti individuati come “ urbani consolidati ”, non sembrano possederne le caratteristiche, così come definite dall'art. A-10, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009; si ritiene pertanto necessario rivederne i confini. A seguito della suddetta modifica, occorrerà aggiornare anche il perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo e dei centri frazionali. Nella presente tavola sono rappresentati tessuti consolidati posti all'esterno del territorio urbanizzato che occorrerà ridefinire.
	37. Per quanto concerne i <i>nuovi ambiti specializzati per attività produttive</i> è necessario nominarli secondo la classificazione assegnatagli dal PTCP vigente (<i>Polo Produttivo Consolidato e Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale</i>).
	38. Nella presente tavola di Progetto è necessario individuare gli <i>ambiti da riqualificare</i> , così come disposto dall'art. A-11, comma 1 e 2 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
	39. Il PSC non ha evidenziato i nuclei secondari degli insediamenti storici di cui all'art.24, comma 2, lett. e) tale possibilità è comunque consentita dal comma 3 del medesimo articolo; tuttavia è necessario che il Comune motivi e documenti la proposta di non procedere alla perimetrazione dei nuclei secondari. Anche in questo caso non si evince alcuna motivazione dagli elaborati prodotti
	40. E' necessario dare indicazione del nuovo polo funzionale (porto fluviale), così come previsto nella tavola T2 del PTCP vigente .

			41. L'individuazione dell'ambito periurbano risulta differente da quello definito nella tavola T2 del PTCP vigente .
			42. Nella presente tavola non sono state inserite le previsioni del <i>sistema idroviario</i> , rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera I1 del PTCP vigente (attracco, approdo e darsena di progetto).
			43. Il tracciato relativo alla nuova Cispadana, attualmente interrotto all'altezza della SP 462R, deve poter proseguire verso il territorio comunale di San Pietro in Cerro fino all'intersezione con l'autostrada A 21 in corrispondenza con la previsione del nuovo casello autostradale.
			44. Occorre procedere alla classificazione delle strade sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 285/1992 ed evidenziate nella tavola I2 del PTCP vigente. Si ritiene pertanto necessario modificare la dicitura "nuova viabilità di servizio agli insediamenti potenziali" e "raccordo autostradale con la SS10.....",
			45. Nella presente tavola non sono state prese in considerazione le previsioni della rete ciclabile provinciale di progetto, rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera I1 del PTCP vigente .
			46. Nella tavola non è stata inserita fra gli interventi in variante su nuova sede il tratto viabilistico di collegamento fra la SP n. 25 "San Nazzaro" e la ex SS n.10 "Padana Inferiore", così come riportato nella tavola I1.1 del PTCP vigente.
			47. Si ritiene opportuno inserire l'eventuale modifica alla viabilità esistente derivante dalla realizzazione della nuova conca di navigazione di Isola Serafini.
			48. Occorre inserire nella presente tavola la simbologia che mette in evidenza "l'integrazione funzionale svincolo A21 La Villa", così come riportato nella tavola I1.1 del PTCP vigente.
			49. È necessario diversificare fra la <i>rete ferroviaria</i> esistente e quella di progetto a servizio del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale.
			50. Non si condivide l'inserimento del reticolo secondario quale elemento del territorio rurale, come risulta anche dall'elaborato PSC1. Tali elementi sono evidentemente trasversali a diversi territori e ambiti, salvo i casi in cui siano individuate specifiche fasce di tutela da classificarsi come aree di valore naturale e ambientale (in base all'art. A-17 della LR 20/2000, come attuato dall'art. 60 delle Norme del PTCP vigente2010).
			51. Il polo estrattivo e l'impianto di prima lavorazione degli inerti si ritiene che sia più corretto inserirli nella tavola PSC 3.5 "condizionamenti della pianificazione sovraordinata".
PSC 3.3 storiche ambientali	Tutele ed		52. Si ritiene opportuno proporre una riorganizzazione della legenda della presente tavola in modo tale da mettere in evidenza gli elementi vincolistici (storico-paesaggistico) derivanti dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e le tutele (storico -culturali) contenute nel PTCP vigente .
			53. Il PSC non ha prodotto la "Carta delle potenzialità archeologiche" così come previsto dall'art. 22, comma 6 del PTCP vigente .
			54. Sul presente elaborato si ritiene opportuno inserire fra le tutele d'interesse storico-archeologico e storico-testimoniale anche la <i>viabilità storica</i> e gli elementi della <i>struttura centuriata</i> .
			55. Nella tavola Nord si evidenziano alcuni errori cartografici, quali: manca il numero 8 per il cimitero di Olza, il cimitero di Fogarole è indicato con il numero 2 anziché 3, è presente un refuso grafico color magenta a sud di Fogarole. Nella tavola S si evidenziano alcuni errori cartografici, quali: il numero dell'edificio ex ricovero via martiri della Libertà si trova sulla tavola PSC 3.3N, occorre individuare la fascia dei 150 m del Colatore La Valle a partire dal confine comunale fino all'intersezione con il Cavo Fontana Bassa, così come indicato nella tavola D3a del QC del PTCP vigente , occorre rivedere la fascia di tutela del Cavo Fontana Bassa sulla base dell'elaborato D3.a del QC al PTCP vigente , non è stato riportato sulla tavola il perimetro del <i>centro abitato</i> , è presente un refuso grafico color magenta a ridosso dell'autostrada.
			56. L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.

	57. E' necessario che il PSC individui, nella presente tavola, le “<i>Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale</i>” inseriti nell'allegato N3, così come disposto dall'art. 25 del PTCP vigente e riportati nelle tavole A1.3 del medesimo piano provinciale. Dagli elaborati non si evince se il Comune, in sede di adozione dello strumento urbanistico, ha provveduto, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del PTCP vigente , alla verifica ed eventuale aggiornamento delle localizzazioni relative alle “<i>Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale</i>”, presenti, nelle zone urbane. Tale individuazione potrà avvenire in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
	58. Nelle tavole di PSC non sono state individuate le zone umide di pregio, in particolare i “<i>Biotopi umidi</i>” di cui alla Tav. A1 del PTCP vigente, presenti lungo l'asta fluviale del Po. Per altro tale individuazione è riportata nella Tav. 2.2.3 del QC. Si rammenta che ai sensi dell'art 16 delle NTA del PTCP vigente è necessario che il Comune ne verifichi l'ubicazione anche con riferimento all'allegato B3.1(R) al QC del PTCP vigente.
	59. Fra le aree soggette a vincolo paesaggistico occorre riportare i <i>territori coperti da foreste e da boschi</i>, di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs.42/2004, evidenziati nella tavola D3.a del QC al PTCP vigente , eventualmente integrati sulla base di nuove individuazioni effettuate a scala comunale e da riportare sulla Tav. PSC 3.8, che presentano le caratteristiche definite dall'art.2, commi 2 e 6 del D.Lgs.227/2001; si modifichi di conseguenza la tavola PSC 3.3
	60. Il PSC, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del PTCP vigente , deve individuare tutte le ulteriori segnalazioni di siti definiti “<i>zone d'interesse archeologico</i>”, provvedendo alla definizione della perimetrazione e della relativa disciplina di tutela. Occorre pertanto inserire i siti mancanti individuati nella tavola C1.f e allegato C1.3 al QC del PTCP vigente .
	61. Il PTCP vigente classifica l'area archeologica in prossimità della “Secca” come “<i>complesso archeologico</i>” , e non come “<i>area di accertata e rilevante consistenza archeologica</i>”. Occorre pertanto procedere classificazione dell'area ed all'aggiornamento della legenda.
	62. È necessario evidenziare le aree d'interesse paesaggistico escluse dall'applicazione della disciplina del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
	63. La tavola PSC 3.3 potrebbe rappresentare la “Carta dei vincoli ministeriali e dei beni culturali e paesaggistici”, ai sensi dell'art. 55, comma 3 del PTCP vigente .
	64. Se si intende individuare in cartografia il tracciato dei corsi d'acqua attraverso le fasce/zone fluviali che li interessano, occorre che queste siano corrette (come da pianificazione sovraordinata) e conformi a quelli rappresentati nelle altre tavole.
	65. Il Comune non ha provveduto, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del PTCP vigente , ad individuare i <i>nuclei secondari</i> secondo le indicazioni fornite nel QC del PTCP vigente (volume C – sistema territoriale).
PSC 3.4 - Tutele antropiche ed infrastrutturali	66. L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.
	67. Non è chiara la differenza fra “<i>linee 15 KV e relative fasce di rispetto aeree</i>” e “<i>linee 15 KV in cavo aereo</i>”.
	68. Alcune linee di MT riportate sulla tavola sono prive di fascia di rispetto.
	69. Nella tavola sono rappresentati dei “bolli” neri a cui non corrisponde alcuna simbologia in legenda.
	70. Occorre prestare attenzione all'ampiezza del retino che definisce il depuratore.
	71. Nella presente tavola non sono stati riportati gli impianti radio base, indicati invece nella tavola QC 2.5.1 del quadro conoscitivo.
PSC 3.5 - Condizionamenti della pianificazione sovraordinata	72. Nella tavola Sud non è stato indicato il perimetro del <i>centro abitato</i>.
	73. La simbologia adottata per individuare i “Progetti di tutela, recupero, valorizzazione” di cui all'art. 53, del PTCP vigente risulta poco visibile sulla tavola di piano.
	74. La dicitura riportata in legenda riferita a Sito d'Interesse Comunitario non è completa in quanto l'area in oggetto è un Sito Natura 2000, SIC/ZPS; dove SIC sta per sito d'interesse comunitario ai sensi della direttiva “Habitat”, mentre ZPS corrisponde a Zona di Protezione Speciale ai sensi della direttiva “Uccelli”.
	75. L'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, definisce il <i>centro abitato</i> come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti interclusi; pertanto l'individuazione fornita nella presente tavola non appare coerente con quanto definito dalla norma.

	76. È mancante un breve tratto della “ <i>Viabilità storica</i> ” in zona Bassanina e in zona La Secca e tutta quella che delimita il confine con il Comune di Castelvetro P.no (Ex SS 462 della Val d'Arda, strada che costeggia il Cavo Fontana).
	77. Si ravvisa una notevole differenza fra la “ <i>viabilità storica</i> ” rappresentata nel QC (QC 2.3.1) e quella riportata nella presente tavola, senza enunciarne i motivi che hanno portato a tale scelta.
	78. Non è stata esplicitata la rappresentazione grafica della “ <i>zona di tutela della nuova conca di navigazione</i> ”.
PSC 3.6 - Tessuti urbani – indirizzi per il RUE	79. Alcuni ambiti individuati come “ <i>urbani consolidati</i> ”, non sembrano possederne le caratteristiche, così come definite dall'art. A-10, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009; si ritiene pertanto necessario rivederne i confini. A seguito della suddetta modifica, occorrerà aggiornare anche il perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo e dei centri frazionali. Nella presente tavola sono rappresentati tessuti consolidati posti all'esterno del territorio urbanizzato che occorrerà ridefinire.
	80. I contenuti della presente tavola si dovranno coordinare con quelli della tavola QC 2.4 del quadro conoscitivo. In particolare occorre prestare attenzione alle perimetrazioni dei territori urbanizzati.
PSC 3.7 - Territorio rurale – carta della macroclassificazione	81. La tavola deve riportare la scala di rappresentazione.
	82. In considerazione del fatto che il territorio comunale di Monticelli d'Ongina presenta terreni adibiti a coltivazioni tutelate (aglio piacentino bianco di cui al D.M. 06/01/1982) è necessario individuare, attraverso un sub-ambito, le aree agricole di maggior pregio dedicate alla produzione agricola d'eccellenza, così come previsto dall'art.56, comma 7 del PTCP vigente .
	83. La presente tavola, trattando i vari aspetti del territorio rurale, è opportuno che individui anche le aree interessate da “ <i>progetti di tutela , recupero e valorizzazione</i> ”, così come indicato dall'art. 56, comma 8 del PTCP vigente .
	84. Si valuti se stralciare l'area verde presente sulla tavola in prossimità della rete autostradale, in quanto si ritiene possa essere un errore grafico.
PSC 3.8 - Assetto vegetazionale	85. La tavola deve riportare la scala di rappresentazione.
	86. Si ritiene opportuno evidenziare nella presente tavola gli esemplari arborei singoli meritevoli di tutela individuati negli Allegati A e B del QC.
	87. Si ritiene opportuno differenziare nella presente tavola i filari meritevoli di tutela individuati negli Allegati C e D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 del QC e gli elementi lineari semplici.
	88. Si sono riscontrate alcune difformità con la tav. A2 del PTCP vigente , delle quali si richiede puntuale giustificazione anche in considerazione della rarità nel contesto di pianura e perifluviale degli elementi boscati o arbustati: – area boscata alla confluenza del T. Chiavenna (sponda destra) nel F. Po; – Area boscata lungo il F. Po in corrispondenza dell'abitato di S. Nazzaro; – Fascia lineare boscata all'altezza di C. Bonissima piccola (Isola Serafini); – Golena del F. Po all'altezza di C. I Santi, che risulta un area boscata (“vegetazione in evoluzione”) molto più ampia rispetto all'area boscata individuata nel piano provinciale; Inoltre due aree caratterizzate da rimboschimenti permanenti finanziati con il Reg. CE n. 2080, visibili da immagini AGEA 2008, risultano essere presenti nella zona nord di Isola Serafini e vanno inserite in cartografia. Tale presenza è stata accertata nell'ambito di una Valutazione d'incidenza, approvata con D.D. n. 1877 del 06/10/2008, Servizio Pianificazione Territoriale ed Ambientale della Provincia di Piacenza ed è stato verificato il vincolo di “boschi permanenti” presso gli uffici provinciali competenti all'irrogazione dei contributi . Per completezza si segnala inoltre che la tav. PSC 3.8 non riporta le aree agricole interessate da pioppeti o da arboricoltura da legno, come indicato in tav A2 del PTCP vigente , pur considerando che ciò non comporta vincolo rispetto alle tutele di cui all'art 8 del PTCP vigente .
	89. Nella presente tavola non sono stati messi in evidenza i biotopi umidi posti lungo l'asta fluviale del Po. Anche se tale individuazione è riportata nella Tav. 2.2.3 del QC. È necessario inserire tali zone umide di pregio in quanto costituiscono, ai sensi dell'art. 16, comma 8 del PTCP vigente , componenti della Rete ecologica provinciale nella sua articolazione comunale.
	90. Con riferimento all'art. 67 comma 4 lett. (h) delle NTA del PTCP vigente bisogna integrare la visualizzazione degli “ambiti destrutturati” con riferimento anche al territorio periurbano individuato dal PSC.
Norme tecniche di attuazione	RISERVE

	1. Il PSC non ha preso in considerazione eventuali incentivi urbanistici o altre forme di premialità per realizzare obiettivi d'interesse pubblico, così come disposto dall'art. 7-ter della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. 2. Il termine "indirizzi" presente nel titolo deve essere corretto poiché inappropriato rispetto ai contenuti del documento, buona parte dei quali sono e devono essere anche di carattere prescrittivo. Il diverso carattere di ciascuna indicazione normativa determina importanti ricadute giuridiche, motivo per cui può essere consigliabile esplicitarne l'attribuzione (come ad es. nelle Norme del PTCP vigente). Tale contraddizione emerge, ed andrà sanata, anche nel testo del documento, particolarmente laddove, all'interno di un periodo o di un comma, il termine "indirizzi" si accompagna a disposizioni vincolanti (art. 4 comma 2, art. 5 comma 3, art. 8 comma 1, ecc.). 3. È necessario inserire un articolo che definisca il centro abitato, ai sensi dell'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. 4. È necessario che le norme di PSC articolino gli interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole, ai sensi dell'art. 61 del PTCP vigente, in particolare favorendo prioritariamente il riuso e l'adeguamento degli edifici esistenti, per le nuove edificazioni, invece, si dovranno adeguare al contesto ambientale in cui si andranno ad insediare. 5. All'interno delle presenti norme non sono state normate le dotazioni ecologiche e ambientali, ai sensi dell'art. 72 del PTCP vigente e A-25 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. 6. Nonostante il territorio comunale di Monticelli presenti una ridotta presenza della struttura centuriata, è tuttavia necessario che all'interno delle presenti norme si provveda ad articolare un'opportuna disciplina così come previsto dall'art. 23, comma 10 del PTCP vigente. 7. All'interno delle presenti norme non sono stati disciplinati gli "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari", ai sensi dell'art. 9, comma 2 del PTCP vigente. 8. All'interno delle presenti norme non è stato disciplinato il sistema dei siti di Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 52 del PTCP vigente. 9. All'interno delle presenti norme non è stato disciplinato il sistema dell'edilizia residenziale sociale, ai sensi dell'art. 78 del PTCP vigente. 10. non sono state definite le modalità d'attuazione del progetto di rete ciclabile, ai sensi dell'art. 104, comma 6 del PTCP vigente. 11. All'interno delle presenti norme non è stata definita alcuna modalità d'attuazione del Parco lineare extraurbano previsto nell'elaborato PSC 3.2. 12. IL PSC deve contenere la formulazione di norme relative al possibile insediamento di attività commerciali;
Art. 1 Finalità e contenuti del PSC	13. Al comma 2 è opportuno sostituire l'acronimo PSAI con PAI, in uso presso la stessa Autorità di Bacino titolare del piano.
Art. 3 Contenuti e aggiornamento del QC e del PSC	14. Si ritiene inopportuna l'affermazione contenuta al comma 2 del presente articolo, secondo cui il Quadro Conoscitivo <i>"viene necessariamente aggiornato in occasione dell'elaborazione dei Piani Operativi Comunali successivi al primo"</i>, poiché non si comprende la scelta di rendere obbligatorio un aggiornamento che può essere invece solo eventuale. 15. Nei commi 3 e 4 è contenuta un'indicazione in contrasto con quanto disposto dall'art. 4 della L.R. n. 20/2000. Il Quadro Conoscitivo è infatti elemento costitutivo dello strumento di pianificazione (comma 1 dell'art. 4 citato), dunque non può essere variato con determina dirigenziale ma dal medesimo procedimento previsto per il piano originario. Per quanto concerne le modalità con cui un PSC può essere modificato, l'art. 32-bis della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, prevede la possibilità di adottare un procedimento per l'elaborazione ed approvazione di varianti specifiche o tematiche.
Art. 5 Rapporto con gli altri strumenti della pianificazione	16. È necessario integrare il comma 5 del presente articolo laddove si disciplina il RUE, riportando gli interventi previsti dall'art.29, comma 2, 4 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. In particolare per quanto riguarda gli interventi diffusi sul patrimonio esistente sia nel centro storico che negli ambiti da riqualificare, le modalità d'intervento su edifici ed impianti per migliorare l'efficienza energetica, gli interventi negli ambiti specializzati per le attività produttive esistenti. Inoltre il RUE dovrà contenere la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, nonché le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali. 17. Si ritiene necessario integrare il comma 5 del presente articolo laddove si disciplina il POC, riportando i contenuti previsti dall'art.30 della L.R. 20/2000 così come modificata dalla L.R. 6/2009.
Art. 7 Titoli abilitativi già rilasciati e strumenti attuativi vigenti	18. Il comma 5 non è riconducibile ai contenuti dell'art.12 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
Art. 8 Attuazione del PSC	19. La parte del comma 1 dove recita: "Il POC detta la disciplina....." è opportuno sia riportata all'interno dell'art.5 delle presenti norme, laddove si definisce il POC.

	20. Il comma 3 è opportuno sia riportato all'interno dell'art.5 delle presenti norme, laddove si definisce il RUE.
	21. Dal testo del presente articolo si ritiene opportuno togliere la dicitura "dichiarate ammissibili".
	22. Non è chiaro su quali interventi si dovranno considerare le opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi citate nel comma 4.
Art. 10 Assetto vegetazionale	23. Occorre che la presente norma si adegui a quanto previsto dall'art. 8 del PTCP vigente .
Art. 11 Fascia A – invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	24. Gli articoli inerenti i corsi d'acqua superficiali (art. 11 e segg.) dovranno essere adeguati al PTCP vigente e al PAI e riguardare tutte le fasce fluviali presenti nel territorio comunale (si vedano osservazioni di carattere generale).
Art. 12 Fascia B – zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	25. Gli articoli inerenti i corsi d'acqua superficiali (art. 11 e segg.) dovranno essere adeguati al PTCP vigente e al PAI e riguardare tutte le fasce fluviali presenti nel territorio comunale (si vedano osservazioni di carattere generale).
Art. 13 Fascia d'integrazione dell'ambito fluviale	26. In generale, non è opportuno scrivere nel corpo normativo ciò che il Comune non intende fare (vedi comma 6).
	27. Si rileva, a puro titolo di informazione, che la fascia di integrazione dell'ambito fluviale, inserita all'art. 13 ma non presente sul territorio, non sarebbe comunque disciplinata in modo corretto rispetto a quanto previsto dal PTCP vigente.
Art. 14 Fasce del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Po (PAI)	28. Gli articoli inerenti i corsi d'acqua superficiali (art. 11 e segg.) dovranno essere adeguati al PTCP vigente e al PAI e riguardare tutte le fasce fluviali presenti nel territorio comunale (si vedano osservazioni di carattere generale).
Art. 15 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane	29. Si ritiene necessario procedere ad una ridefinizione del presente articolo sulla base dei disposti previsti dall'art. 24 del PTCP vigente .
Art. 16 Viabilità storica	30. E' opportuno prevedere che, attraverso specifici atti amministrativi regolamentari, la <i>viabilità storica</i> sia inserita in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio. È inoltre necessario specificare che la <i>viabilità storica</i> ricadente all'interno dei centri storici sarà regolata attraverso il RUE.
Art. 17 Tutela idrogeologica	31. Dovrà essere corretta l'erronea suddivisione del testo nel comma 2 e nel comma 3.
Art. 19 Protezione da rischio geologico	32. Dovrà essere corretta, nel comma 2, la citazione dei documenti, che al momento non appare in linea con la documentazione agli atti.
	33. Il presente articolo dovrebbe contenere uno specifico riferimento alle conclusioni delle analisi di fattibilità geologica. Queste risultano peraltro condotte in sede di Quadro conoscitivo ma non tradotte in tavole di PSC e neppure riprese nelle schede d'ambito allegate all'elaborato PSC2 (si vedano osservazioni di carattere generale).
Art. 20 Protezione rischio sismico	34. Al comma 2 del presente articolo dovrà essere corretta la citazione dei documenti, che al momento non appare in linea con la documentazione agli atti, e dovrà comunque modificarsi il testo che al momento annovera erroneamente la sola amplificazione tra i possibili effetti sismici del territorio.
	35. I commi 3 e 4 presentano errori concettuali che dovranno essere sanati, in linea con quanto previsto dalla direttiva regionale DAL 112/ come attuata dal PTCP vigente (art. 33 delle Norme). Si ricorda, a tale proposito, che la pericolosità sismica e gli effetti conseguenti devono essere definiti in sede di PSC, dove si sviluppano le analisi di I e II livello, con la possibilità di demandare a POC (e PUA dove previsto) le sole analisi di III livello (si vedano osservazioni di carattere generale).
	36. Il comma 5 dovrà essere corretto sia con riferimento alla citazione del provvedimento regionale di settore sia per quanto concerne i contenuti della disposizione, che al momento appare priva di senso.
Art. 22 Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti	37. Potrà essere introdotto il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo di impianto di <u>gestione dei rifiuti</u> in coerenza con le previsioni di Piano e secondo quanto disposto dall'art. 50 del PTCP vigente.
Art. 24 Progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed aree progetto	38. Sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina, il PTCP vigente non prevede alcuna "area progetto". Si ritiene pertanto opportuno modificare il titolo del presente articolo.
	39. Occorre riformulare il comma 2 eliminando i riferimenti alla Regione ed alla Provincia.
	40. Il presente articolo dovrà essere integrato sulla base di quanto disposto dall'art. 53, comma 3 del PTCP vigente , in quanto il Comune è tenuto a svolgere delle analisi specifiche (sugli ambiti individuati dal comma 2 del presente articolo), allo scopo d'individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale.

Art. 25 Sistema delle unità di paesaggio	41. Occorre correggere il riferimento cartografico, in quanto non si tratta della tavola QC 2.2.3, ma QC 2.2.2.
	42. La tavola QC 2.2.2 ha individuato le <i>“Unità di paesaggio comunali”</i> , senza dettarne le relative disposizioni normative, ma facendone solo un accenno nel comma 2.
	43. Nel comma 2 del presente articolo si riporta: “....e per la regolamentazione degli interventi di trasformazione del territorio, demandando al RUE la definizione delle modalità di valutazione e verifica degli effetti delle trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza....”. Tale affermazione non trova riscontro nella normativa vigente, pertanto si ritiene opportuno stralciarla dal contenuto della norma.
Art. 26 Tutele storico-ambientali	44. L'art. A-7 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, fornisce la definizione di <i>centri storici</i> , per cui la suddivisione <i>centro storico di Monticelli</i> e <i>centri storici periferici</i> si può considerare ridondante.
	45. Il comma 4 del presente articolo norma il <i>“sistema insediativo storico urbano e rurale”</i> , ma non si evince al suo interno alcuna disciplina in merito agli elementi d'interesse storico-testimoniale presenti nel territorio rurale.
	46. Si ritiene necessario integrare il punto 5 della presente norma in modo tale da disciplinare anche gli <i>“Elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniali”</i> (non vincolati), così come disposto dall'art.25, comma 5 del PTCP vigente .
	47. È necessario sostituire il termine <i>“ambientali”</i> con il termine <i>“paesaggistiche”</i> derivante dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
	48. Fra le tutele paesaggistiche è necessario disciplinare anche i <i>“territori coperti da foreste e da boschi”</i> , così come disposto dall'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.42/2004.
	49. Fra le norme di PSC devono essere disciplinati: il sistema storico delle acque, le aree d'interesse archeologico , elementi peraltro individuati nella tavola QC 2.3.1, così come disposto dall'art. A-8, comma 3 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, con riferimento a quanto disciplinato dal PTCP vigente . Tali sistemi si potrebbero prevedere al Capo II del Titolo II.
	50. La definizione fornita per le <i>“zone d'interesse archeologico”</i> non è corretta, in quanto si riferisce alle <i>“aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”</i> . Per quanto concerne le <i>“zone d'interesse archeologico”</i> occorre disciplinare anche le <i>“zone a”</i> , così come disposto dal PTCP vigente . Sulla base di quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del PTCP vigente , è necessario disciplinare le ulteriori segnalazioni di siti definiti come <i>“zone d'interesse archeologico”</i> .
Art. 27 Tutele antropiche ed infrastrutturali	51. Per quanto concerne le disposizioni relative alle fasce di rispetto stradale, riportate al punto 5, è necessario applicare le distanze indicate nella tabella inserita all'art. 103, comma 1 del PTCP vigente .
	52. Il punto 5 del presente articolo può essere inserito nell'articolo 42 “Mobilità”, al fine di completare la specifica disciplina relativa alla viabilità .
Art. 28 Rete ecologica	53. Al comma 8 è riportato erroneamente un richiamo alle “zone di pertinenza fluviale del T. Tidone”.
	54. Nella norma manca una riferimento alla disciplina riferita agli “ambiti destrutturati”, che, si rammenta (con riferimento al comma 4 dell'art 67 delle NTA del PTCP vigente), corrispondono agli ambiti urbani e agricoli periurbani.
	55. Per il comma 14 occorre specificare che, con riferimento all'art. 8 delle NTA del PTCP vigente , gli unici interventi che possono determinare l'eliminazione di siepi o filari esistenti sono “opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica o infrastrutturale”.
Art. 29 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale	56. Occorre correggere la numerazione dei commi.
	57. I commi 4 e 5 vanno ricondotti ai contenuti dell'art. 28, comma 3 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
	58. Nel comma 4 occorre sostituire il vocabolo <i>“urbanizzato”</i> con <i>“consolidato”</i> ai sensi dell'art. A-10, comma 1 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
Art. 31 Sistema insediativo storico	59. Si coordinino le disposizioni dell'art. 31 con quelle del precedente articolo 26 “Tutele storico-ambientali”.
Art. 31bis Ambiti urbani di riqualificazione	60. La presente norma deve essere coerente con quanto disposto dall'art. A-11, comma 2 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. Per le parti urbane che necessitano di riqualificazione, dovranno essere fissati gli obiettivi di qualità, le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, nonché la quota massima dei carichi insediativi.

	61. Tutti gli elementi riportati nelle schede dell'Allegato 6, ad eccezione della scheda n.2, possono essere previsti all'interno del RUE con intervento diretto, in quanto si tratta di edifici singoli inseriti all'interno del centro storico e del tessuto urbano consolidato. Invece per quanto concerne la scheda n.2 è necessario integrarla con quanto disposto dall'Art. A-11, comma 2 della già citata legge regionale, in merito agli obiettivi di qualità, carichi insediativi. 62. Infine, La Rocca Pallavicino-Casali (scheda n.1), trattandosi di un bene vincolato, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, dovrà rispettare quanto disposto dall'Art. A-9 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009; pertanto non è riconducibile ad un ambito da riqualificare.
Art. 32 Ambiti urbani consolidati	63. Si ritiene opportuno riportare nel testo normativo l'elaborato cartografico "PSC 3.2 Progetto" in quanto tavola di riferimento per l'individuazione di tutti gli ambiti presenti sul territorio comunale.
Art. 33 Ambiti di potenziale trasformazione	64. Il Comune si è adeguato a quanto disposto dall'art. 85, comma 1 del PTCP vigente, individuando cartograficamente il nuovo ambito specializzato per attività produttive. Tuttavia, si ritiene opportuno identificare tale ambito come: "Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale". 65. Si ritiene necessario richiamare nel comma 3 "Ambiti per nuovi insediamenti" del presente articolo l'Allegato 1 al PSC relativo agli indirizzi generali da perseguire per i nuovi insediamenti. Nell'Allegato stesso si dovranno stabilire per ciascun ambito, la capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime e le prestazioni di qualità urbana attese, così come disposto dall'art. A-12, comma 3 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. 66. Le aree produttive esistenti non sono state disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale, così come previsto dall'Art. A-13, comma 3 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. Inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo di legge, è necessario inserire una norma che richiami gli interventi nelle aree produttive esistenti, che andranno successivamente dettagliati, articolati, nella predisposizione e attuazione del RUE. 67. Per quanto concerne il comma 4 "Ambiti potenziali specializzati per nuove attività produttive" è necessario integrare e ridefinire la presente norma secondo i contenuti disposti dagli artt. 84, 85, 86 e 88 e l'allegato N7 alle NTA del PTCP vigente. 68. Per consentire una corretta applicazione delle norme è necessario denominare l'ambito produttivo secondo la classificazione fornita dal PTCP vigente (Polo Produttivo Consolidato). 69. Per quanto concerne il comma 5 "Aree ecologicamente attrezzate" è necessario integrare e ridefinire la presente norma secondo i contenuti disposti dagli artt. 84, 85, 86, 88 e allegato N7 del PTCP vigente. 70. E' necessario pianificare il nuovo polo funzionale (porto fluviale) così previsto dall'art. 91 e dall'allegato N8 del PTCP vigente.
Art. 34 Attrezzature e spazi collettivi	71. Le zone per attrezzature tecnologiche non rientrano fra le attrezzature e spazi collettivi previsti dall'art. A-24, comma 2 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, ma fra le infrastrutture per l'urbanizzazione per gli insediamenti (art. A-23 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009) che il PTCP vigente disciplina all'art. 72. 72. È necessario integrare la presente norma stabilendo, per ciascun ambito del territorio comunale, la dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, ai sensi dell'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009 e art. 75, comma 1 del PTCP vigente.
Art. 36 Articolazione degli ambiti	73. Nell'articolazione degli ambiti agricoli non è stato trattato <i>"l'ambito agricolo periurbano"</i>, ai sensi dell'art. 59 del PTCP vigente. 74. È necessario che il PSC, ai sensi dell'art. 56, comma 10 del PTCP vigente, articoli una specifica disciplina per quanto concerne gli interventi di trasformazione del territorio rurale e funzionali all'esercizio di attività di gestione, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio e commercio dei prodotti agroalimentari e connesse all'esercizio dell'attività agricola e delle attività integrative, oppure attività esistenti di tipo industriale, artigianale, commerciale, logistico e magazzinaggio, collocate fuori di ambiti specializzati per attività produttive.
Art. 37 Ambiti di valore naturale e ambientale	75. È necessario ridefinire la presente norma integrandola secondo i contenuti disposti dall'art. 60, commi 1, 2, 4 e 5 del PTCP vigente. 76. È necessario, all'interno delle NTA, dettare la disciplina di tutela e valorizzazione delle seguenti aree di valore naturale e ambientale: biotopi umidi (art. 16 del PTCP vigente), ripristini naturalistici legati alle attività estrattive (commi 5 e 6 dell'art. 60 e comma 2 art. 116 del PTCP vigente). 77. Correggere il comma 3 del presente articolo laddove si cita: <i>"....al sistema fluviale del fiume Trebbia e salvaguardiadel territorio comunale di Gragnano"</i>.
Art. 38 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico	78. Il comma 4 del presente articolo è una ripetizione del precedente comma 3 79. È necessario che lo strumento urbanistico comunale chiarisca le trasformazioni e utilizzazioni consentite all'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, così come disposto dall'art. 57 del PTCP vigente.

Art. 39 Ambiti a vocazione produttiva agricola	80. Si ritiene più idonea la dicitura “Ambiti ad <u>alta</u> vocazione agricola” così come riportata nella L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
	81. È necessario integrare e ridefinire la presente norma secondo le direttive e gli indirizzi disposti dall'art. 58 del PTCP vigente .
Art. 40 Complessi ed elementi di valore storico, testimoniale e tipologico non vincolati in territorio rurale	82. Per quanto concerne il comma 6 si ritiene opportuno far riferimento nel testo alle Schede A, B e C del QC.
	83. È errata la numerazione dei commi
	84. Occorre eliminare nel comma 4 del presente articolo il riferimento al POC.
Art. 41 Riuso del patrimonio edilizio non più connesso con l'attività agricola	85. Occorre integrare la presente norma secondo quanto previsto dall'art. 62 del PTCP vigente , in particolare per quanto concerne il riuso di quegli edifici privi di pregio storico-architettonico e testimoniale, la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti nel territorio rurale, la possibilità di produrre modifiche per gli immobili ospitanti attività extra agricole ed infine le procedure di dismissione dei fabbricati, con eventuale concessione di diritti edificatori.
Art. 42 Mobilità	86. L'art. A-5 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009 stabilisce che gli strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla predisposizione e attuazione del sistema delle infrastrutture per la mobilità, è pertanto necessario stralciare il comma 2 del presente articolo.
	87. Per quanto concerne le caratteristiche geometriche e costruttive dell'infrastruttura, devono essere rispettate le norme di cui al D.M. 5/11/2001 n.6792, al D.M. 19/04/2002 n.9 e al D.M. Infrastrutture e trasporti del 19/04/2006, così disposto dall'art. 102, comma 9 del PTCP vigente.
	88. Per poter applicare le disposizioni relative alle fasce di rispetto stradale, è necessario individuare la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 103, comma 2 del PTCP vigente .
Art. 43 Infrastrutture per l'urbanizzazione	89. È necessario stabilire, per i diversi ambiti del territorio comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, così come previsto dall'art. A-23, comma 4 del PTCP vigente .
Art. 44 Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti	90. Occorre integrare il presente articolo secondo quanto stabilito dall'art.12, comma 1, lettera b) della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, nella quale si specifica che l'amministrazione sospende ogni determinazione in merito all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.
Allegato 1	91. È necessario integrare il presente elaborato fornendo le indicazioni relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché per quanto concerne la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, così come previsto dall'art. 28, comma 3, dall'art. A-23, comma 4 e dall'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
Allegato 2	92. Poiché gli Ambiti PE2, PE3 interferiscono con elementi lineari, mentre gli Ambiti PE4, PE5, PR3, PR4 presentano sul confine elementi lineari, è necessario che nelle schede contenute nell'allegato 1 venga richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente , che devono essere assunti all'interno dell'art.10 delle NTA del PSC.
	93. Essendo le “prescrizioni specifiche” uguali per tutti i sub ambiti, si ritiene inutile la loro continua riproposizione.
	94. È necessario integrare il presente elaborato fornendo le indicazioni relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché per quanto concerne la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, così come previsto dall'art. 28, comma 3, dall'art. A-23, comma 4 e dall'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
	95. Poiché l' Ambito PP3 interferisce con elementi lineari, mentre gli Ambiti PP1 e PP2 presentano sul confine elementi lineari, è necessario che nelle schede contenute nell'allegato 2 venga richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente , che devono essere assunti all'interno dell'art.10 delle NTA del PSC.
	96. Essendo le “prescrizioni specifiche” uguali per tutti i sub ambiti, si ritiene inutile la loro continua riproposizione.
Allegato 3	97. È necessario integrare il presente elaborato fornendo le indicazioni relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d'intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, nonché per quanto concerne la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, così come previsto dall'art. 28, comma 3, dall'art. A-23, comma 4 e dall'art. A-24, comma 6 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009.
	98. Poiché l'Ambito PMA interferisce con elementi lineari, è necessario che nelle schede contenute nell'allegato 3 venga richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP vigente , che devono essere assunti all'interno dell'art.10 delle NTA del PSC.

VALSAT PSC	RISERVE
RAPPORTO AMBIENTALE SINTESI NON TECNICA	1. <u>Paragrafo 0.4 La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)</u> A completamento della sintesi relativa alla normativa che disciplina la valutazione ambientale di piani e programmi a livello comunitario, nazionale e regionale, si ritiene opportuno completare il paragrafo con una breve sintesi illustrativa dei contenuti della L.R. 6/2009 che, tra l'altro, ha provveduto a riscrivere l'art. 5 della L.R. 20/2000.
	2. <u>Paragrafo 1.5 Sintesi dello stato di fatto del territorio comunale (Analisi SWOT)</u> Con riferimento alla tabella 1.5.1 e, in particolare alla componente ambientale 5: Biodiversità e paesaggio, non si condivide la scelta di inserire: tra i punti di forza l' "uso del suolo: il 73% circa del territorio comunale è interessata da aree utilizzate per l'attività agricola", in quanto si ritiene che la prevalenza dell'attività agricola sul territorio comunale implichi una scarsa naturalità del territorio stesso ed un conseguente impoverimento sia della biodiversità che delle forme del paesaggio; tra i punti di forza del Quadro Conoscitivo l'individuazione della rete ecologica di rilevanza comunale e delle unità di paesaggio le quali sono, piuttosto, azioni demandate al PSC. Ai fini di una corretta interpretazione della tabella citata, si chiede, pertanto di chiarire meglio il significato dei concetti esposti.
	3. <u>Paragrafo 1.6 Definizione degli obiettivi e delle politiche/azioni di Piano</u> Nella parte finale del paragrafo si afferma che "il Piano recepisce le azioni relative alla realizzazione della conca di navigazione sul F. Po e del terzo ponte dell'autostrada (ricadente in parte in Comune di Castelvetro e in parte in Comune di Monticelli d'Ongina); tali azioni, però, non vengono valutate nel presente Rapporto Ambientale, in quanto si trovano ad un livello di progettazione avanzato e sono comunque stati oggetto di specifiche procedure di VIA". Si ritiene opportuno integrare il documento di ValSAT evidenziando che tali opere dovranno essere realizzate subordinatamente all'attuazione di tutte le prescrizioni contenute nella VIA. Si rammenta, inoltre, il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo di competenza del Comune in riferimento alla vigente normativa sulla VAS e che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, nell'ambito del rilascio dell'Intesa sul PSC, il Parere motivato anche sulla base dei pareri che saranno formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale del PSC medesimo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..
	4. Infine, risulta necessario che i contenuti del Rapporto Ambientale risultino coerenti con quanto stabilito dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 8 ed alla definizione delle azioni di mitigazione e compensazione.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLE INCIDENZE

1. Con riferimento alla riserva che specifica la necessità di esplicitare le previsioni di piano in merito al nuovo *polo funzionale* (porto fluviale), così come previsto nella tavola T2 del PTCP vigente , si rileva che in questo caso andrà integrato lo studio d'incidenza anche tenendo conto delle "Prescrizioni per l'attuazione" dei Poli Funzionali contenute nell'allegato N8 alle NTA del PTCP vigente e dei disposti contenuti nei commi 6 e 6-bis dell'art. 52 delle NTA del PTCP vigente.



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio e protocollo

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 456 del 15/10/2010

Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica

Proposta n. 574/2010

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO 2010, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 20/10/2010

Sottoscritta
***dal Dirigente del Servizio Affari
Istituzionali***

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio e protocollo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 456 del 15/10/2010

Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica

Proposta n. 574/2010

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27 MAGGIO 2010, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 05/11/2010

Sottoscritta
***dal Dirigente del Servizio Affari
Istituzionali***

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale